



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

Sezione Lavoro

Nella causa iscritta al n. r.g. **1814/2026** promossa da:

SOFIA SCATTINI

RICORRENTE

contro

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO,
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE EMILIA ROMAGNA,
UFFICIO SCOLASTICO AMBITO TERRITORIALE V – BOLOGNA,
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA AMBITO
TERRITORIALE IX – PARMA,
LICEO SCIENTIFICO STATALE AUGUSTO RIGHI-BOLOGNA E
LICEO SCIENTIFICO GUGLIELMO MARCONI DI PARMA**

RESISTENTI

Il Giudice dott. Chiara Zompì,
letti gli atti e udite le parti,
a scioglimento della riserva assunta a verbale di udienza del 4.8.2026,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato in data 16.6.2026 unitamente a ordinario ricorso di merito ex art. 414 c.p.c., SOFIA SCATTINI ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, l'Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, l'Ufficio Scolastico Ambito Territoriale V – Bologna, l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna Ambito Territoriale IX – Parma, il LICEO SCIENTIFICO STATALE AUGUSTO RIGHI-BOLOGNA e il LICEO SCIENTIFICO GUGLIELMO MARCONI di Parma per l'accertamento, in via cautelare ed urgente, del suo diritto *“alla sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato per gli aa.ss. 2021/2023, con il profilo di docente, presso il Liceo Scientifico Statale Augusto Righi di Bologna”*, e per la condanna delle PA resistenti a *“inserire correttamente e regolarmente la ricorrente in graduatoria, provvedere all'immissione in ruolo, nonché alla sottoscrizione del contratto di assunzione a tempo indeterminato, come da graduatoria pubblicata, per insegnamento in lingua cinese, come da concorso AI24, e di provvedere alla ricostruzione di carriera dal 2021 ad oggi”*.

A supporto della sua istanza cautelare, la ricorrente ha esposto:

- di aver partecipato al bando di concorso ordinario indetto in data 21 aprile 2020 con DD 499/20, per il reclutamento dei docenti della scuola secondaria sia su posto comune che su sostegno, per la classe AI24 (lingua e civiltà straniera –cinese);
- che, in data 27 luglio 2021, era stato pubblicato il contingente di posti assegnati alle province da cui risultava, per l'anno scolastico 2021/2022, la disponibilità in Emilia-Romagna, per la classe di concorso AI24, di un posto a tempo indeterminato per ciascuna delle province di Bologna, Piacenza e Parma, su posti e comuni e di sostegno della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado;
- che, in data 23 luglio 2021, il D.M. n. 228 del 23 luglio 2021, recante *“Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l'anno scolastico 2021/22”*, trasmesso con la nota USR Emilia-Romagna, prot. n. 16842 del 23 luglio 2021, aveva escluso essa ricorrente dall'inserimento nella prima fascia delle graduatorie di Istituto delle Province di Bologna e di Parma;
- che infatti, nonostante la Scattini fosse risultata unica vincitrice e idonea, con posizione numero 1 in graduatoria, con punteggio pari a 82,00 per la prova scritta, 100,00 per la prova orale, punteggio titoli 18,75 e punteggio totale 200,75, come da graduatoria di merito pubblicata in data 13 luglio 2022 sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna, quest'ultimo non aveva provveduto all'immissione in ruolo per la classe di concorso AI24 per l'Anno Scolastico 2022-2023, motivando tale esclusione sulla scorta dell'avvenuto esubero in graduatoria per l'Istituto Scolastico di Parma, Liceo Scientifico “Guglielmo Marconi”;
- che, in data 19 luglio 2022, il D.M. n. 184 del 19 luglio 2022 non aveva previsto, infatti, l'immissione in ruolo di odierna ricorrente per avvenuto esubero, come specificato dall'USR Emilia-Romagna tramite il prot. n. 19230 del 26 luglio 2022;
- che risultava poi che per l'anno scolastico 2021-2022 fossero state effettuate due nomine ex art. 59, comma 4, D.L. 73/2021, da parte degli UU.SS.RR. di Parma e di Bologna, a favore di altre candidate delle Regioni Sicilia e Sardegna, quali la docente Valentina Ruini (tra i candidati della regione Sardegna del concorso straordinario gestito dalla regione Sicilia), nominata presso il Liceo “Guglielmo Marconi di Parma”, e la docente Vitalba Lorusso (tra i candidati del concorso straordinario della regione Sicilia), nominata e immessa in ruolo presso il Liceo Righi di Bologna;
- che le predette docenti, al momento della nomina presso gli Istituti scolastici sopra indicati, risultavano ancora inserite nelle graduatorie di merito della classe di concorso AI24 con riserva, poi sciolta solo a seguito dell'esito dei controlli in ordine a titoli posseduti dalle docenti il 22-28 luglio 2022, con provvedimento dell'USR della Regione Sicilia;
- che pertanto esse non avevano titolo né per partecipare al concorso straordinario ex art. 59, comma 4, D.L. n. 73/2021, né all'assegnazione dei posti indicati che l'amministrazione avrebbe accantonato per l'assegnazione ai docenti risultati vincitori nel concorso ordinario cui la Sig.ra Scattini per la classe di concorso AI24 era risultata unica vincitrice;

- che l'esubero, come unico motivo di esclusione dall'immissione di ruolo di essa ricorrente, non solo non era stato mai dichiarato formalmente dall'Ufficio Scolastico Regionale di Parma, ma non risultava nemmeno in alcun provvedimento da parte dell'Amministrazione scolastica;

- che pertanto ad oggi, nonostante numerose istanze di accesso agli atti, finalizzati alla conoscenza dell'esistenza o meno del summenzionato esubero, nonché alla eventuale sussistenza di una giustificata motivazione, essa ricorrente continuava a versare in una situazione di precarietà non solo dal punto di vista professionale, ma anche sotto un aspetto socio-economico.

Si è costituito in giudizio il Ministero convenuto eccependo, in via pregiudiziale, il parziale difetto di giurisdizione del giudice ordinario, rispetto alle domande attoree di declaratoria di illegittimità di atti amministrativi (in specie, del D.M. n. 228 del 23.07.2021, del D.M. 184 del 19.07.2022 e della nota U.S.R. E.R. n. 19230 del 26.07.2022).

Sempre in via preliminare, ha eccepito l'improcedibilità del ricorso per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati, con particolare riferimento alle docenti Lorusso Vitalba e Ruini Valentini, nonché l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bologna adito, in favore del Tribunale di Piacenza.

Nel merito cautelare, ha eccepito l'insussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

Ha chiesto pertanto il rigetto sia della domanda cautelare sia di quella di merito.

All'udienza del 4.8.2026, all'esito della discussione, il giudice ha riservato la decisione.

Difetta radicalmente, nella fattispecie, il presupposto del *periculum in mora*.

Ed invero, secondo consolidata giurisprudenza, ai fini della prova del *periculum* va dimostrato, concretamente, e, caso per caso, la ricorrenza di particolari condizioni e circostanze tali da non consentire tutela diversa da quella cautelare per il pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile.

Tale pericolo non può discendere automaticamente da un qualunque atto datoriale assunto illegittimo né dalla circostanza che il relativo giudizio ordinario è verosimile che verrà definito in tempi lunghi. Appare, di converso, più conforme al dettato normativo una valutazione del *periculum* che, secondo la migliore dottrina, va ravvisato sia nei casi in cui il diritto vantato non si presta ad un risarcimento idoneo a realizzare integralmente il contenuto del diritto stesso, sia nei casi in cui la lesione del diritto vantato comporta la contemporanea lesione di beni e/o interessi funzionalmente connessi al diritto stesso, insuscettibili di valutazione in forma economica, sia - infine - in quei casi in cui la lesione implica un'irreversibilità degli effetti pregiudizievoli causati.

Previa valutazione dei concreti elementi indicati dall'istante, la giurisprudenza ha infatti ammesso la tutela in via d'urgenza anche per un diritto di credito, a condizione che ad esso siano indissolubilmente ed immediatamente correlate situazioni giuridiche soggettive non patrimoniali, come il diritto all'integrità fisica, alla salute o ad un'esistenza libera e dignitosa, che potrebbero essere pregiudicate definitivamente dal ritardo nella soddisfazione del diritto di credito.

Per consentire una tale verifica è però indispensabile che in ricorso si indichino dettagliate ragioni di urgenza, ulteriori rispetto a quelle rappresentate dalla natura della causa, che giustifichino l'utilizzazione della misura cautelare in luogo dello speciale rito del lavoro.

Pertanto, chi ricorre all'art. 700 c.p.c. ha l'onere, sin dall'atto introduttivo, al fine di consentire un'adequata difesa, di allegare la natura del pregiudizio temuto e le ragioni della sua gravità ed irreparabilità, onde consentire al giudicante di verificare caso per caso se si prospetti una situazione limite, per condotte non sanzionabili con il solo equivalente pecuniario, cui occorre ovviare con un immediato intervento giudiziario. Soddisfatto poi l'onere di allegazione, parimenti graverà sull'istante in cautelare l'onere di fornire elementi di prova in ordine ai fatti dedotti, reclamanti un indifferibile provvedimento d'urgenza.

Ciò premesso deve evidenziarsi che, nella specie, come eccepito da parte resistente, manca qualsivoglia allegazione e prova dell'esistenza di un pregiudizio imminente ed irreparabile.

Sul punto la ricorrente si è infatti limitata a sottolineare che *“si è in presenza di una controversia attinente a un rapporto di lavoro subordinato di pubblico impiego, indispensabile fonte di sostentamento non solo per la ricorrente ma anche e, soprattutto, per l'intero nucleo familiare, stante la nascita da poco di una figlia”* e che *“la necessità di attendere la conclusione del giudizio determinerebbero in capo alla ricorrente l'ulteriore protrarsi del danno, provocando così la perdita di chances occupazionali per tutto il tempo di durata del presente procedimento di merito”*.

Tale allegazione appare tuttavia del tutto insufficiente, nella sua genericità, a provare il pregiudizio di un danno grave e irreparabile, ove si consideri che la ricorrente nulla ha dedotto né provato circa la sua situazione personale e reddituale, onde comprovare la sussistenza di eventuali esigenze (invero neppure allegate) di ordine alimentare che non siano fronteggiabili diversamente nelle more del giudizio ordinario.

Inoltre, occorre rilevare che, come eccepito dalle Amministrazioni resistenti, i provvedimenti ministeriali della cui illegittimità la ricorrente si duole sono stati adottati nel luglio del 2021 e nel luglio del 2022, mentre il presente ricorso cautelare è stato depositato nel giugno 2026, a distanza di 4 anni dalla mancata immissione in ruolo, durante i quali la ricorrente non ha adottato alcuna iniziativa a tutela dei suoi diritti. Ebbene, secondo la giurisprudenza che si ritiene condivisibile, *“Il periculum in mora deve essere escluso allorché tra il verificarsi dell'evento prospettato come dannoso e la proposizione della domanda cautelare sia decorso un apprezzabile periodo di tempo, quando la situazione prospettata come pregiudizievole era ben nota alla parte che si assume lesa, dato che il decorso del tempo — la cui valutazione è evidentemente rimessa caso per caso al giudice — costituisce sintomo di una tolleranza non in armonia con l'assunta urgenza.”* (Trib. Bologna, Sez. Prop. Ind., 09/04/2010);

Infine, occorre rilevare che la mancata immissione in ruolo, nel caso di accoglimento del ricorso di merito, sarebbe pienamente emendabile dalla pronuncia di annullamento del provvedimento datoriale impugnato, mentre la perdita economica che consegue alla mancata esecuzione della prestazione lavorativa è, per definizione, risarcibile per equivalente.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, la domanda cautelare deve essere rigettata, spese al merito.

La statuizione che precede rende superflua, nella presente fase cautelare, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati, a cui invece dovrà procedersi nel giudizio di merito.

Ed invero, sia con riguardo al lavoro subordinato privato, sia non riguardo al lavoro contrattuale alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, risulta consolidato l'orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui, in presenza di selezioni concorsuali e di contestazioni sulla legittimità del procedimento da parte di un soggetto che domandi l'accertamento giudiziale del suo diritto ad essere inserito nel novero dei prescelti per il conseguimento di una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede ecc.), il giudizio deve svolgersi in contraddittorio degli altri partecipanti al concorso coinvolti dai necessari raffronti, e, pertanto, il giudice, ove riscontri la non integrità del contraddittorio, deve ordinarne l'integrazione nei confronti di tutti i controinteressati; tale integrazione non è necessaria, invece, quando l'attore non chieda la dichiarazione di inefficacia della selezione e la riformulazione della graduatoria, ma si limiti a domandare il risarcimento del danno, o comunque faccia valere pretese compatibili con i risultati della selezione, dei quali non deve attuarsi la rimozione (cfr. Cass. 4 novembre 1992, n. 11943; 28 novembre 1998, n. 12128; Cass. S.u. 25 agosto 2005, n. 17324).

Nel caso di specie, la stessa ricorrente ha dichiarato di voler agire nei confronti, oltre che delle amministrazioni scolastiche, anche delle *“docenti iscritte nella I Fascia delle graduatorie di Istituto degli Istituti dell'Ambito Territoriale della Provincia di Bologna e di Parma e nei confronti di tutti coloro inseriti in I fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) nella classe di concorso AI24 valida per l'a.s. 2021/2023, quali docenti che in virtù dell'inserimento pleno iure della ricorrente sarebbero scavalcati in graduatoria”*, salvo poi notificare il ricorso solo alle Amministrazioni resistenti, senza provvedere alla notifica ai controinteressati.

Deve pertanto essere disposta nel giudizio di merito l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., nei confronti dei potenziali controinteressati, come sopra individuati, nonché nei confronti delle docenti Lorusso Vitalba e Ruini Valentina, sulle cui posizioni individuali la domanda attorea avrebbe dirette conseguenze.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro,

- rigetta il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto in corso di causa da SOFIA SCATTINI, spese al merito;
- ordina procedersi, nel pendente giudizio di merito, all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti controinteressati, individuati nei docenti inseriti nelle graduatorie di Istituto degli Istituti dell'Ambito Territoriale della Provincia di Bologna e di Parma e nei confronti di tutti coloro inseriti in I fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) nella classe di concorso AI24 valida per l'a.s. 2021/2023, nonché nelle docenti Lorusso Vitalba e Ruini Valentina;
- visto l'art. 151 c.p.c., autorizza la notifica del ricorso ai potenziali controinteressati evocati in giudizio tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIM

nonché sul sito internet dell'Ufficio Scolastico regionale per l'Emilia-Romagna; alle controinteressate specificamente individuate Lorusso Vitalba e Ruini Valentina mediante notifica personale con i mezzi ordinari;

- assegna a parte ricorrente termine per le notifiche fino al 20.9.2026;
- conferma l'udienza già fissata per la discussione del merito.

Si comunichi.

Bologna, 07/08/2026

Il Giudice
dott. Chiara Zompi